



*Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana*

MASSIME DELLA CORTE COSTITUZIONALE

Estremi del Provvedimento	Sentenza n. 273 del 03/12/2020 – 21/12/2020 Udienza pubblica del 01/12/2020
Massima 1:	Titolo Impiego pubblico – Questione di legittimità costituzionale in via principale – Norme della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia – Estensione di indennità non pensionabile agli autisti di rappresentanza – Violazione della competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile – Illegittimità costituzionale. Testo È dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 108 della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 8 luglio 2019, n. 9 (Disposizioni multisettoriali per esigenze urgenti del territorio regionale) per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione. La disposizione impugnata sostituendo il comma 22 dell'art. 11 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 28 dicembre 2017, n. 45 (Legge di stabilità 2018), dispone che l'indennità mensile, non pensionabile, che l'art. 110, sesto comma, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 31 agosto 1981, n. 53 (Stato giuridico e trattamento economico del personale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia), già riconosceva agli «addetti di segreteria del Presidente e dei Vicepresidenti del Consiglio, dei Presidenti delle Commissioni consiliari, del Presidente della Giunta, degli Assessori e dei Presidenti degli Enti regionali», è corrisposta anche agli «autisti di rappresentanza» specificatamente individuati. Risulta evidente che la norma regionale impugnata, là dove prevede tale estensione, interviene a disciplinare il trattamento economico di una specifica categoria del personale regionale. Secondo costante giurisprudenza della Corte Costituzionale, a seguito della privatizzazione del pubblico impiego, la disciplina del trattamento giuridico ed economico dei dipendenti pubblici (inclusi quelli regionali), compete unicamente al legislatore statale, rientrando, essa, nella materia “Ordinamento civile” (Cfr. sent. 196/2018 – 175 e 72 del 2017) ed è pertanto retta dalle disposizioni del codice civile e dalla contrattazione collettiva, cui la legge dello Stato rinvia (Cfr. sent. 199/2020). Resta assorbita la questione promossa in riferimento all'art. 3 della Costituzione per contrasto con il principio di eguaglianza fra i cittadini.



NOTE:	Atti oggetto del giudizio Art. 108 della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 8 luglio 2019, n. 9. Parametri costituzionali Artt. 3 e 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione. Altri parametri e norme interposte Art. 11, comma 22, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 28 dicembre 2017, n. 45; Art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Massima 2:	Titolo Impiego pubblico – Questione di legittimità costituzionale in via principale – Norme della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia – Utilizzazione ed estensione delle graduatorie concorsuali per l'accesso alla qualifica di dirigente – Lamentata violazione dei principi di uguaglianza, di imparzialità e di buon andamento, nonché della competenza esclusiva statale nelle materie dell'ordinamento civile e della determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni, nonché dei principi fondamentali statali di coordinamento della finanza pubblica – Non fondatezza delle questioni. Testo Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale in via principale, dell'art. 107, comma 1, lettera b), della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 8 luglio 2019, n. 9 (Disposizioni multisettoriali per esigenze urgenti del territorio regionale), promosse in riferimento agli artt. 3, 51, 97 e 117, secondo comma, lettere l) e m), e terzo comma, della Costituzione. La norma impugnata, modificando il comma 5, lettera c), dell'art. 8 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 9 dicembre 2016, n. 18 (Disposizioni in materia di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale) che disciplina l'accesso alla qualifica di dirigente, introduce la possibilità dello scorrimento della graduatoria finale per l'assunzione degli idonei, non più vincolato al numero dei posti messi a concorso e per un tempo di vigenza della graduatoria esteso da due a tre anni. Come da costante orientamento della Corte Costituzionale (cfr. sent 191/2017 e 251/2018), la disciplina delle procedure concorsuali pubblicistiche per l'accesso all'impiego regionale e la regolamentazione delle graduatorie (che rappresentano il provvedimento conclusivo delle procedure selettive), rientrano nella competenza legislativa residuale in materia di "ordinamento ed organizzazione amministrativa delle regioni" e, pertanto, in quanto inerenti ad una fase antecedente al sorgere del rapporto di lavoro, non invadono la competenza legislativa esclusiva dello Stato nella materia "Ordinamento civile" (Cfr. sent. 241/2018 e 126/2020).
NOTE:	Atti oggetto del giudizio Art. 107, comma 1, lettera b), della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 8 luglio 2019, n. 9. Parametri costituzionali Artt. 3, 51, 97 e 117, secondo comma, lettere l) e m), e terzo comma, della



	Costituzione. Altri parametri e norme interposte Art. 8, comma 5, lettera c), della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 9 dicembre 2016, n. 18.
Massima 3:	Titolo Impiego pubblico – Questione di legittimità costituzionale in via principale – Norme della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia – Personale della polizia locale – Assunzioni di personale della polizia locale da parte delle Unioni territoriali intercomunali [UTI] e dei Comuni della Regione – Limiti di spesa – Lamentata violazione dei principi di uguaglianza, di imparzialità e di buon andamento, nonché della competenza esclusiva statale nelle materie dell'ordinamento civile e della determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni, e dei principi fondamentali statali di coordinamento della finanza pubblica – Non fondatezza delle questioni. Testo Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale in via principale, dell'art. 109, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 8 luglio 2019, n. 9 (Disposizioni multisettoriali per esigenze urgenti del territorio regionale), promosse in riferimento agli artt. 3, 51, 97 e 117, secondo comma, lettere l) e m), e terzo comma, della Costituzione in relazione all'art. 35-bis del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 (Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata), convertito, con modificazioni, nella legge 1° dicembre 2018, n. 132 e all'art. 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi), convertito, con modificazioni, nella legge 28 giugno 2019, n. 58 . La norma regionale impugnata, al fine di soddisfare le «particolari esigenze operative e funzionali connesse e conseguenti al processo di riassetto delle autonomie locali», per le «assunzioni di personale della polizia locale» relative all'anno 2019, «nonché con riferimento alle procedure concorsuali già avviate nell'anno 2018 e non ancora concluse alla data di entrata in vigore della presente legge», non fa che ribadire quanto già prevedeva l'articolo 56, comma 20-ter, della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 18 per gli anni 2018 e 2019, ossia la possibilità per le UTI e i Comuni di effettuare assunzioni di personale della polizia locale «anche oltre il limite del cento per cento della spesa relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente», purché nel «rispetto degli obblighi di contenimento della spesa di personale» di cui all'articolo 22, della legge regionale 7 luglio 2015, n. 18. Come più volte ribadito dalla Corte (Cfr. sentenze n. 88/2014 - nn. 11 e 193/2012 e n. 103/2018), i principi fondamentali fissati dalla legislazione dello Stato nell'esercizio della competenza di coordinamento della finanza pubblica che le Regioni ad autonomia speciale sono tenute a rispettare, devono essere individuati nell'osservanza del principio dell'accordo, inteso come vincolo di metodo (e non di risultato), declinato nella forma della leale collaborazione. Ed è in questa prospettiva che l'art. 1 comma 875 della legge n. 145/2018 ha demandato ad un apposito accordo bilaterale – stipulato il 25 febbraio 2019 - la



	ridefinizione dei complessivi rapporti finanziari fra lo Stato e la Regione autonoma Friuli- Venezia Giulia, al fine di assicurare il necessario concorso di quest'ultima agli obiettivi di finanza pubblica. Nel medesimo accordo, è espressamente stabilito che «gli obblighi derivanti dal presente Accordo sostituiscono le misure di concorso alla finanza pubblica del sistema integrato, comunque denominate, previste da intese o da disposizioni di leggi vigenti anche per l'anno 2019» (art. 4 del decreto legislativo n. 154 del 2019), per cui appare evidente che le puntuali previsioni delle disposizioni di legge statale che il ricorrente invoca quali norme interposte non sono da ritenersi vincolanti per la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.
NOTE:	Atti oggetto del giudizio Art. 109, della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 8 luglio 2019, n. 9. Parametri costituzionali Artt. 3, 51, 97 e 117, secondo comma, lettere l) e m), e terzo comma, della Costituzione. Altri parametri e norme interposte Art. 35-bis del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con modificazioni, nella legge 1° dicembre 2018, n. 132; Art. 33, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58; Art. 1, comma 875-bis, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
Massima 4:	Titolo Impiego pubblico – Questione di legittimità costituzionale in via principale – Norme della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia – Mantenimento del trattamento economico in godimento del personale trasferito, mediante mobilità volontaria, dalle Province alla Regione – Lamentata violazione dei principi di uguaglianza, di imparzialità e di buon andamento, nonché della competenza esclusiva statale nelle materie dell'ordinamento civile e della determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni e dei principi fondamentali statali di coordinamento della finanza pubblica – Non fondatezza delle questioni. Testo Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale in via principale, dell'art. 112, comma 1, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 8 luglio 2019, n. 9 (Disposizioni multisettoriali per esigenze urgenti del territorio regionale), promosse in riferimento agli articoli 3, 51, 97 e 117, secondo comma, lettere l) e m), e terzo comma, della Costituzione in relazione all'articolo 30, comma 2-quinquies, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. La norma regionale è impugnata dove stabilisce che, «[i]n relazione al processo di superamento delle Province e del conseguente trasferimento di funzioni alla Regione e in un'ottica di coerenza di sistema», al personale trasferito dalle Province alla Regione, mediante mobilità volontaria di Comparto, si applica il trattamento economico di cui all'art. 50, comma 1, della legge regionale 28 giugno 2016, n. 10 (Modifiche a disposizioni concernenti gli enti locali contenute nelle



	leggi regionali 1/2006, 26/2014, 18/2007, 9/2009, 19/2013, 34/2015, 18/2015, 3/2016, 13/2015, 23/2007, 2/2016 e 27/2012), che garantisce il mantenimento della retribuzione individuale di anzianità o il maturato economico in godimento all'atto del trasferimento. La questione promossa in riferimento all'articolo 3 della Costituzione è priva di fondamento poiché la disposizione impugnata, non opera alcuna differenziazione di trattamento in base alla residenza del lavoratore del comparto unico regionale, ma si rivolge, indistintamente, al personale trasferito dalle Province alla Regione mediante mobilità volontaria di comparto. Anche la questione promossa in riferimento all'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, è priva di fondamento. La norma regionale censurata, che si inserisce nel complesso processo di riordino amministrativo degli enti territoriali della Regione, indotto dal legislatore costituzionale con l'articolo 12 della legge costituzionale 28 luglio 2016, n. 1 (Modifiche allo Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, in materia di enti locali, di elettorato passivo alle elezioni regionali e di iniziativa legislativa popolare), costituisce esercizio della competenza regionale in materia di organizzazione amministrativa e non invade la sfera di competenza statale esclusiva in materia di «ordinamento civile». Lungi infatti dal sostituirsi al legislatore statale od alla contrattazione collettiva quanto alla disciplina del trattamento economico del personale trasferito, essa rinvia proprio a tali fonti, richiamandone le prescrizioni, al fine di promuovere, in un'ottica di coerenza di sistema, la mobilità di comparto. Obiettivo finale è, infatti, il superamento definitivo delle Province e il completamento del trasferimento delle funzioni alla Regione, al fine di consentire a quest'ultima di gestire nella maniera più adeguata ed efficiente i nuovi compiti amministrativi che le sono stati affidati.
NOTE:	Atti oggetto del giudizio Art. 112, comma 1, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 8 luglio 2019, n. 9. Parametri costituzionali Artt. 3, 51, 97 e 117, secondo comma, lettere l) e m), e terzo comma, della Costituzione; Art. 12, della legge costituzionale 28 luglio 2016, n. 1. Altri parametri e norme interposte Art. 30, commi 1 e 2-quinquies, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; Art. 1, comma 96, lettera a), della legge 7 aprile 2014, n. 56.

Redattore: Alessandra Ferrante
Visto: Avv. Bologna

